

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA
PSICOLOGICA E/O PSICOTERAPEUTICA**

La Prof. Virginia Ciaravolo . Psicologa - Psicoterapeuta e Criminologa, iscritta all'Albo degli Psicologi di Roma al Numero 7395 e con studio a Roma 00197 , in Via Parioli, 28 - Partita Iva: 094769605889 CF: CRVVG62A58L259J e.-mail: vir.ciaravolo@gmail.com, Cell. 3398531999 - d'ora innanzi denominata Professionista/Psicologa".

E

Il SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari con sede legale in L'Aquila, Via Vasto 11 - CF: 93118240667 - Cell. 3292605371 mail: segreteria nazionale@siafinanziari.it, PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it, nella persona del legale rappresentante, Eliseo Taverna, nato a L'Aquila il 19/11/1966 d'ora innanzi denominato per brevità "SIAF.

PREMESSO CHE

Il SIAF in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'obiettivo é quello di migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei propri associati e del loro nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si intende, pertanto, voler agevolare la sostenibilità economica, mediante tariffe calmierate direttamente a carico degli interessati, delle prestazioni di supporto psicologico e psicoterapeutico individuale o familiare, nonché organizzare eventi gratuiti collettivi.



TANTO PREMESSO

Il Sindacato e la Professionista

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

La professionista/Psicologa si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del SIAF e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

➤ CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale 50,00 € (invece di 80,00€)
- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia o alla coppia 60,00 € (invece di 90,00€)

➤ PSICOTERAPIA

- Psicoterapia individuale per seduta 50,00 € (invece di 80,00€)
- Psicoterapia alla famiglia o alla coppia per seduta 60,00 € (invece di 90,00€)

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato. Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale da parte del professionista, direttamente a cura dei singoli iscritti.

Per quanto concerne la stesura di consulenze, relazioni o perizie, richieste dagli iscritti o familiari, si procederà a stabilire, di volta in volta, anche in base alla complessità, la tariffa calmierata da applicare rispetto alla parcella di norma praticata. Analogamente si procederà per particolari attività emergenti, richieste e sostenute con oneri direttamente dal SIAF.



Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a:

- Il SIAF ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi senza oneri, ove libera da altri impegni, ai fini scientifici e convegnistici con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali, le abilità e tecniche per contrastarli.
- dare, entrambe le parti, la più ampia diffusione alla presente convenzione inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Italiano Autonomo Finanziari ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4

Il SIAF rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora sotto ogni aspetto.

Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali. In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.



Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 7

Durata:

1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza motivo alcuno.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, le parti danno atto della propria volontà di impegnarsi a risolverle in via bonaria mediante incontro/confronto.

L'Aquila/Roma 18 agosto 2024

LE PARTI

Il Legale Rappresentante SIAF

Eliseo Taverna



Prof. Virginia Ciaravolo

